

Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i.

tra

la **Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P. e C.**, C.F. n. 11361640151, rappresentato dal Presidente – arch. Gian Luca Perinotto, nato a Pavia, il 17/06/1967, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente in Milano, via Solferino n. 19 ed autorizzato alla stipula del presente accordo dal Consiglio Direttivo di Consulta in data 18 novembre 2021; (nel seguito indicato come "Consulta"),

e

REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Piazza Città di Lombardia,1 – 20124 Milano, C.F.8050050154, P.IVA 12874720159, nella persona del Direttore pro tempore della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Dott. Giovanni Bocchieri, a ciò autorizzato con Deliberazione n. del ... (a seguire anche Regione),

congiuntamente anche indicati come le "Parti";

Premesso che

- a. La Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P. e C., (di seguito "Consulta") è un'associazione senza scopo di lucro costituita tra gli Ordini degli Architetti delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Milano, Monza e della Brianza, Pavia e Sondrio, che ha come finalità istituzionali di rappresentare e coordinare gli Ordini lombardi negli ambiti di competenza sovra provinciali, prioritariamente a livello regionale; tutelare e promuovere la professione dell'architetto; svolgere e gestire servizi comuni informativi e formativi per gli Ordini, con riferimento alla vigente legislazione disciplinante gli Ordini professionali.;
- b. La Consulta, come previsto dal proprio Statuto, opera in via prioritaria sul territorio della Regione Lombardia e persegue le proprie finalità, tra l'altro, attraverso la formazione, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
- c. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, del proprio Statuto, svolge e gestisce servizi comuni informativi e formativi per gli Ordini, con riferimento alla vigente legislazione disciplinante gli Ordini professionali;
- d. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 lettera a) rappresenta i Consigli degli Ordini associati della Regione presso gli Organi elettivi, amministrativi ed economici degli Enti sovra-provinciali per le problematiche generali di interesse della categoria e promuove iniziative presso gli Organi regionali su questioni che interessano la professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore in qualunque forma venga esercitata;
- e. Regione Lombardia attraverso i suoi atti di programmazione strategica regionale e, in particolare, il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell' XI legislatura, di cui alla D.C.R. n. XI/64 del 10 luglio 2018, promuove sicurezza e l'innovazione nelle strutture scolastiche e formative, quale elemento prioritario per sostenere e favorire un efficace investimento sull'educazione dei giovani, la creazione di un sistema scolastico di qualità e una maggiore competitività del sistema socio-economico lombardo;
- f. Regione Lombardia sostiene la capacità delle amministrazioni locali, ed in particolare dei loro uffici tecnici, di progettare e realizzare interventi in grado di accedere ai finanziamenti derivanti da fonti regionali, nazionali ed europee, anche attraverso strumenti innovativi che coinvolgano altri soggetti istituzionali;
- g. REGIONE LOMBARDIA – attraverso la DGR n XI/5685 del 15 dicembre 2021 ha approvato all'interno del Piano Lombardia i criteri per l'emanazione del Bando "Spazio alla Scuola" per la realizzazione di nuove scuole primarie e secondarie di primo grado di proprietà dei comuni, sulla base di significativi ed esemplari progetti di innovazione che perseguano finalità ed obiettivi di integrazione

tra progettazione e didattica, apertura al territorio e sostenibilità, esempi di innovazione degli spazi di apprendimento per realizzare scuole sicure, certificate, connesse, flessibili nell'uso e nel tempo.

Visto

- a. l'articolo 15 della L. n. 241 del 07.08.1990, modificato dall'articolo 6 comma 5 D.L. 23.12.2013 n. 145 convertito, con modificazioni, nella L. 21.02.2014 n. 9, che consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato che

- a. le Parti concordano nel ritenere necessaria un'azione di formazione volta a sostenere la capacità delle amministrazioni locali, ed in particolare dei loro uffici tecnici, di progettare e realizzare interventi in grado di accedere ai finanziamenti derivanti da fonti regionali, nazionali ed europee, anche attraverso strumenti innovativi, che coinvolgano altri soggetti istituzionali;
- b. le Parti concordano altresì necessaria un'azione di formazione per i tecnici degli enti locali nel campo dell'edilizia scolastica utile a formare una base di competenze e conoscenze comune necessaria per affrontare la sfida dei nuovi bandi con particolare riferimento al nuovo bando regionale "Spazio alla Scuola", come occasione e spunto per avviare una nuova stagione di realizzazione di scuole innovative e di qualità che perseguano finalità ed obiettivi di integrazione tra progettazione e didattica, apertura al territorio e sostenibilità;
- c. per favorire l'azione di formazione nei confronti dei tecnici degli enti locali nel campo dell'edilizia scolastica, con particolare riferimento alla loro partecipazione ai bandi regionali, la cooperazione fra la Consulta e Regione Lombardia – DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, può essere proficuamente sviluppata sulla base di un Accordo di collaborazione, quale strumento idoneo ad evidenziare il rapporto istituzionale che viene ad instaurarsi tra le Parti, il cui contenuto si sostanzia nella esecuzione comune della attività di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto – Allegato tecnico - *"Proposta formativa Edilizia scolastica alla prova: Ciclo formativo per tecnici e professionisti degli enti locali di Regione Lombardia"*;
- d. per le attività di cui all'Allegato A) Consulta e Regione Lombardia DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, mettono a disposizione le proprie risorse umane e strumentali, potendo così rendere disponibili, ponendole in sinergia, competenze complesse specialistiche;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo, la Consulta e Regione Lombardia, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Finalità dell'Accordo

1. Le Parti riconoscono il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in premessa e, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, intendono collaborare per assicurare la migliore efficacia di azione della Pubblica Amministrazione, definendo con il presente Accordo i contenuti della collaborazione e le modalità attuative della stessa.
2. In particolare, allo scopo di favorire una crescita delle reciproche attività istituzionali, che le Parti potranno gestire proficuamente anche in modo congiunto, ed al fine di favorire l'ottimizzazione delle risorse di entrambe, le stesse si impegnano ad avviare rapporti di collaborazione istituzionale in iniziative riguardanti la formazione nei confronti dei tecnici degli enti locali per gli aspetti legati alla progettazione e realizzazione di edifici di edilizia scolastica, e alla diffusione delle conoscenze e delle competenze in tale ambito, con particolare riferimento ai bandi regionali;

3. Le Parti in tale ottica concordano sulla opportunità di promuovere e sviluppare congiuntamente, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuna iniziative nel campo della formazione nei confronti dei soggetti destinatari dei bandi regionali;
4. Le Parti si impegnano pertanto a realizzare le attività di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Articolo 2 - Modalità di collaborazione per le attività di formazione

1. Le Parti convengono di investire congiuntamente nelle attività di formazione di cui all'art. 1,
2. Le Parti si impegnano:
 - a. **La Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P. e C. a:**
 - assicurare l'organizzazione del corso, con il supporto della Fondazione dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano;
 - assicurare l'accreditamento sulla piattaforma IM@TERIA per il rilascio dei cfp per gli architetti;
 - gestire lo svolgimento del corso online con il supporto e l'assistenza tecnica fornita dalla Fondazione dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano;
 - comunicare l'Iniziativa sul proprio sito internet e sui social network in collaborazione con la Fondazione dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano;
 - sostenere i costi di organizzazione dell'iniziativa.
 - b. la **Regione Lombardia** a fornire un fondamentale supporto scientifico per l'organizzazione del corso ed il necessario supporto per la più ampia partecipazione dei tecnici comunali al corso stesso.
3. Le Parti si impegnano ad individuare azioni comuni per la realizzazione del progetto.
4. Per una descrizione dettagliata delle attività e i particolari operativi si rimanda all'Allegato A)

Articolo 3 - Responsabili dell'Accordo

1. La Consulta designa quali responsabili del presente accordo e propri referenti per ogni attività o questione inerente all'esecuzione dello stesso il Presidente arch. Gian Luca Perinotto;
2. La Regione Lombardia designa quale responsabile dell'accordo e proprio referente per ogni attività o questione inerente all'esecuzione dello stesso il Dott. Arch. Francesco Bargiggia Dirigente della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione.

Articolo 4 - Oneri finanziari

1. La sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, che regola convergenti attività di interesse pubblico ex articolo 15 L. 241/1990, non impegna le Parti a flussi finanziari tra di esse.

Articolo 5 - Copertura assicurativa ed Accesso alle strutture

1. Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nell'attuazione del presente Accordo.
2. Le Parti provvedono alla copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile ad essi imputati in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente Accordo.
3. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

4. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il Servizio di prevenzione e protezione dell'ente ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.
5. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra Parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.
6. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
7. Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto e annualmente all'altra Parte l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere parte della sua attività di ricerca presso i locali dell'altra Parte. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicata per iscritto.

Articolo 6 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008.

Articolo 7 - Titolarità dei risultati

1. La titolarità dei risultati dell'attività di formazione svolta in attuazione del presente Accordo e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà intellettuale - ivi compresi le registrazioni degli incontri e i materiali utilizzati e diffusi negli incontri formativi - spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti.

Articolo 8 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse.
2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo solo previo consenso scritto dell'altra Parte.
3. Le comunicazioni tese alla promozione del presente Accordo saranno previamente concordate fra le Parti.

Articolo 9 - Durata

1. Il presente Accordo ha durata di un anno a partire dalla data di stipula.
2. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione del presente Accordo di collaborazione, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo Accordo per proseguire l'attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
3. Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando apposita comunicazione all'altra Parte con lettera raccomandata A/R o PEC. Il recesso avrà effetto trascorsi un mese dalla data di ricezione della comunicazione.

Articolo 10 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
 - a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
 - b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo;

- c. impiegare ogni mezzo idoneo, e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
 - d. non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
 - e. restituire al termine o alla risoluzione del presente Accordo ogni e qualsiasi file, atto, documento, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
- a. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
 - b. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
 - c. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di formazione;
 - d. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
 - e. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

- 1. Le Parti provvederanno al Trattamento dei dati personali che fanno riferimento al presente Accordo ed ai relativi accordi attuativi unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso e dei predetti accordi, in conformità con le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003.
- 2. Alle Parti è fatto divieto di divulgare notizie e documenti di cui abbia avuto conoscenza o possesso a seguito dell'espletamento delle attività in oggetto del presente accordo.
- 3. Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dal presente Accordo non comportano il trattamento di dati personali e che, nell'eventualità di tale occorrenza, si impegna ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D. Lgs. 10 agosto 2018/101, disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, Relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Articolo 12 - Legge applicabile e Controversie

1. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Accordo ex articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010.

Articolo 13 - Firma digitale

1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07/08/1990 ed ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82 del 07/03/20.

PER LA CONSULTA

Il Presidente arch. Gian Luca Perinotto

PER LA REGIONE LOMBARDIA

Il DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione

Dott. Giovanni Bocchieri

Pur essendo le clausole del presente Accordo frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 4 (Oneri finanziari), 5 (Copertura assicurativa), 7 (Titolarità dei risultati) 8 (Utilizzo dei segni distintivi delle Parti), 9 (Durata), 10 (Riservatezza), 11 (Trattamento dei dati personali) e 12 (Legge applicabile e Controversie).

PER LA CONSULTA

Il Presidente arch. Gian Luca Perinotto

PER LA REGIONE LOMBARDIA

Il DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione

Dott. Giovanni Bocchieri

ALLEGATO A)

EDILIZIA SCOLASTICA ALLA PROVA: CICLO FORMATIVO PER TECNICI E PROFESSIONISTI DEGLI ENTI LOCALI DI REGIONE LOMBARDIA

PREMESSE E OBIETTIVI

Dopo mesi di chiusure, gestione emergenziale e didattica a distanza, la scuola italiana ha ripreso l'anno scolastico a settembre 2021 con perduranti incertezze e problemi irrisolti, tra cui il tema degli spazi didattici, in molti casi obsoleti o inadeguati. La scarsa flessibilità spaziale mostrata dall'edilizia scolastica durante l'emergenza pandemica ha comportato numerose difficoltà nella didattica. Al contempo sono emerse e in alcuni casi sono state riproposte ed attualizzate numerose riflessioni tra le diverse discipline, tra addetti ai lavori e non, su come migliorare l'edilizia scolastica e ri-organizzare gli spazi educativi con risorse ridotte e in breve tempo.

Più recentemente nuove risorse pubbliche per il rinnovamento dell'edilizia scolastica sono state annunciate a livello nazionale e locale. Si prospetta dunque una fase di significativo impulso alla riqualificazione e riprogettazione degli spazi per la scuola: l'architettura e l'attenzione al progetto può giocare in questo ambito un ruolo fondamentale, migliorando i luoghi dell'apprendimento e la loro integrazione nei diversi contesti, portando un significativo valore alla vita quotidiana di milioni di persone – bambini, famiglie, adulti impegnati nel settore.

A partire da queste sfide, l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano e la Consulta regionale lombarda degli Ordini degli Architetti PPC sono stati sollecitati dalla Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione della Regione Lombardia a co-creare un percorso di formazione e aggiornamento professionale da rivolgere ai tecnici dei Comuni della Regione sul tema dell'edilizia scolastica. Il percorso offerto sarà di supporto alla partecipazione da parte degli enti locali ad un prossimo bando che Regione Lombardia pubblicherà mettendo a disposizione circa 60 milioni di euro per nuova edilizia scolastica (destinata a scuole primarie e secondarie di I grado) del territorio. Il percorso formativo sarà proposto da: Regione Lombardia e Consulta regionale lombarda degli Ordini degli Architetti,

PROPOSTA

Si propone l'organizzazione un percorso di formazione e aggiornamento professionale da dicembre 2021 a febbraio 2022 composto da 5 incontri per un totale di circa 16 ore stimate di formazione. Tutti gli incontri saranno accreditati e rilasceranno crediti formativi professionali validi per l'aggiornamento obbligatorio degli architetti che vi parteciperanno.

Destinatari della proposta formativa sono i **tecnici** (geometri, architetti, ingegneri) dei Comuni della Regione Lombardia, potenziali partecipanti al bando della Regione in quanto proponenti di progetti di nuova edilizia scolastica. Il percorso sarà aperto alla partecipazione di **liberi professionisti** iscritti agli Albi degli Ordini degli Architetti PPC delle provincie lombarde. I temi che si intendono affrontare nel percorso formativo sono:

- Integrazione tra progettazione e didattica
- Integrazione sociale e territoriale
- Progettazione sostenibile

Queste priorità tematiche saranno affrontate dal punto di vista **progettuale** (con esempi che servano da caso studio e possano nutrire l'immaginario), **tecnico** e tecnologico (su metodologie costruttive, materiali, innovazioni nei processi) e dal punto di vista **amministrativo**.

Come inquadramento si prevede un incontro iniziale che si concentri sulla governance degli interventi, il quadro delle risorse economiche e i processi di trasformazione territoriale in atto, considerando una prospettiva inter-istituzionale di lungo periodo (programmazione europea, Next generation EU etc). A conclusione del percorso viene proposto un incontro che si concentri su procedure e materiale documentale utile allo svolgimento dei bandi e dei successivi progetti (es. Documento preliminare alla progettazione, etc), con un focus specifico sull'organizzazione di concorsi di progettazione.

FASI DI SVOLGIMENTO

Il progetto si sviluppa da gennaio 2022 a febbraio 2022 in un ciclo di almeno cinque incontri formativi.

NOTE ORGANIZZATIVE e COSTI

Il percorso formativo sarà proposto da: Regione Lombardia e Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori. La realizzazione del progetto è affidata da Consulta alla Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano.

Gli incontri saranno accessibili come webinar in aule virtuali di massimo 500 posti. Gli incontri saranno fruibili singolarmente e si svolgeranno online, in diretta (webinar sincrono).

Le sedi del territorio lombardo interessate e disponibili a svolgere l'incontro procederanno autonomamente all'accreditamento del singolo incontro.

Le risorse economiche necessarie allo svolgimento del percorso (rimborsi per docenti, assistenza tecnica audio – video, segreteria organizzativa etc) sono messe a disposizione dalla Consulta regionale lombarda degli Ordini degli Architetti.